



Comune di Ruda

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Registro deliberazioni di Giunta N. 91

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA CUI ATTRIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA PREVISTO DALL'ART. 2, COMMA 9 BIS, DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I, COME NOVELLATA DAL D.L. N. 5 DEL 9 FEBBRAIO 2012, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ART. 1, COMMA 1 DELLA L. 4 APRILE 2012 N. 35

L'anno 2013 il giorno 23 del mese di SETTEMBRE alle ore 21:00 , nella sala comunale, a seguito di convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

		Presente/Assente
MIAN PALMINA	Sindaco	Presente
MORSUT CATERINA	Vice Sindaco	Presente
ULIAN RENATO	Componente della Giunta	Assente
GRATTON GIORGIO	Componente della Giunta	Presente
RIZZO MAURO	Componente della Giunta	Presente

Assiste il Segretario sig. LENARDI Avv. FRANCESCO.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la Sig.ra MIAN PALMINA nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA CUI ATTRIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA PREVISTO DALL'ART. 2, COMMA 9 BIS, DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I, COME NOVELLATA DAL D.L. N. 5 DEL 9 FEBBRAIO 2012, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ART. 1, COMMA 1 DELLA L. 4 APRILE 2012 N. 35

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la L. n. 241/90 e s.m.i.;

VISTO il D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dalla L. 4 aprile 2012 n. 35, con cui è stato modificato l'art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241, segnatamente in materia di conclusione del procedimento amministrativo e poteri sostitutivi;

CONSIDERATO che il legislatore, al fine di tutelare il cittadino dall'inerzia e dai ritardi della Pubblica Amministrazione, ha previsto ulteriori obblighi in capo all'Amministrazione in particolare disponendo, con il citato art.1 quanto segue:

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

“8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempienza dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.”

DATO ATTO che questo Ente nel proprio organico non prevede figure dirigenziali;

RITENUTO pertanto di individuare nel Segretario comunale la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo dell'art. 2, comma 9 bis della L. 241/1990, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 5/2012 in caso di inerzia del Responsabile del Servizio inadempiente;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;

VISTA, in particolare, la circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione n.4 del 10 maggio 2012 avente ad oggetto: “Chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art.2, l. 7 agosto 1990, n.241, nel testo modificato dall’art.1, d.l. 9 febbraio 2012, n.5”];[--_GoBack--]

VISTA la L.R. 09/01/2006 n. 1 recante «Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia»;

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale espresso sulla proposta ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., così come risulta in calce alla presente delibera;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate:

1. di individuare nel Segretario comunale *pro tempore* la figura cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i, come novellata dal D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L. 4 aprile 2012 n. 35;
2. i Responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto funzionario con potere sostitutivo;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di P.O. Ed all' O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione);
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet nell'ambito della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, visto l’esito unanime della separata votazione resa ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 s.m.i..



Comune di Ruda
Provincia di Udine

AREA SEGRETERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA CUI ATTRIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA PREVISTO DALL'ART. 2, COMMA 9 BIS, DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I., COME NOVELLATA DAL D.L. N. 5 DEL 9 FEBBRAIO 2012, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ART. 1, COMMA 1 DELLA L. 4 APRILE 2012 N. 35

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 18.08.2000 n. 267 "T.U.EE.LL.", si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Ruda, lì 23 settembre 2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.TO AVV. FRANCESCO LENARDI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
f.to MIAN PALMINA

Il Segretario
f.to LENARDI Avv. FRANCESCO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 27/09/2013

Il Funzionario incaricato
f.to Avv. FRANCESCO LENARDI

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 27/09/2013 viene affissa all'Albo pretorio on-line, ove vi rimarrà a tutto il 12/10/2013 .

Lì 27/09/2013

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to ALBERTA MOVIO

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 27/09/2013 al 12/10/2013 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Lì 14/10/2013

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to

Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 c. 16 della Legge Regionale n. 21 dell'11.12.2003

Il 27/09/2013 prot. n. 7010

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

È stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale n. 21/2003 e ss.mm.ii.;

Lì 23/09/2013

Il Responsabile dell'esecutività
f.to Avv. FRANCESCO LENARDI